

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2064 del 21/04/2023
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO e RILASCIO CONCESSIONE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' CANNUZZO -COMUNE DI CERVIA (RA) PER USO AGRICOLO - PROCEDIMENTO N. RA23T0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2131 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO CONCESSIONE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' CANNUZZO – COMUNE DI CERVIA (RA) PER USO AGRICOLO - PROCEDIMENTO N. RA23T0004.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore

Generale n. 140/2022 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico” e la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/01/2023 registrata al PG 16172, con cui il sig. Arnaldo Forlivesi c.f. FRLRLD42P25C553K, residente a Cervia (RA) via Concezione, 29, titolare dell’omonima impresa individuale P.IVA 01363080399, con la quale chiede la concessione per l’occupazione di un tratto golenale demaniale antistante e confinante con due tratti golenali privati di proprietà dell’istante stesso. L’area pari alla superficie di Ha 0.49.58, è chiesta in concessione per uso agricolo seminativo ed è ubicata in sponda dx del Fiume Savio, località Cannuzzo, Comune di Cervia (RA), antistante le aree censite al catasto terreni F. 60 – M. 57 e F. 60 – M. 515, – pratica RA23T0004;

DATO ATTO:

- che con nota pg 20666 del 03/02/2023, si è provveduto alla comunicazione di cui all’art.8, della L. n. 241/1990;
- che con nota pg 20670 del 03/02/2023, si è provveduto alla richiesta di nulla osta idraulico alla Regione Emilia Romagna, ai sensi del R.D. 523/1904, L.R. n. 7/2004 e L.R. n. 13/2015;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 38 del 15/02/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;
- dell'assenso con prescrizioni espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 827 del 08/03/2023, pervenuta ad Arpae il 10/03/2023 PG 43648;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, quanto dovuto per il canone dell'anno corrente, ed in data 18/04/2023 euro 250,00 di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Forlivesi Arnaldo, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Arnaldo Forlivesi - c.f. FRLRLD42P25C553K, residente a Cervia (RA) via Concezione, 29, titolare dell'omonima impresa individuale P.IVA 01363080399, la concessione per l'occupazione di un tratto golenale demaniale antistante e confinante con due tratti golenali privati di proprietà dello stesso Forlivesi Arnaldo. L'area, pari alla superficie di Ha 0.49.58, è chiesta in concessione per uso agricolo seminativo ed è ubicata in sponda dx del Fiume Savio, località Cannuzzo, Comune di Cervia (RA), antistante le aree censite al catasto terreni F. 60 – M. 57

e F. 60 – M. 515, – pratica RA23T0004;

2. di stabilire che la concessione abbia efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal richiedente in data 19/04/2023 (PG/2023/68899) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n.827 del 08/03/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 147,44**, tenuto conto di quanto specificato nel disciplinare;
7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e del canone;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, in ottemperanza all'art. 6, D.L. n. 80/2021;
14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al sig. Arnaldo Forlivesi - c.f. FRLRLD42P25C553K, residente a Cervia (RA) via Concezione, 29, titolare dell'omonima impresa individuale P.IVA 01363080399, pratica RA23T0004;

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Savio, sponda dx, località Cannuzzo, Comune di Cervia (RA), antistante le aree censite al catasto terreni F. 60 – M. 57 e F. 60 – M. 515, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. Il tratto golenale demaniale, oggetto di concessione, è antistante e confinante con due tratti golenali privati di proprietà dello stesso Forlivesi Arnaldo, è pari alla superficie di Ha 0.49.58, ed è chiesto in concessione per uso agricolo seminativo.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati

interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE EMILIA

ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA

N. 827 DEL 08/03/2023

<<- L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente a medicaio per 5 anni consecutivi, trascorsi i quali sarà possibile, per una annualità, impiantare un diverso tipo di seminativo, salvo poi riconvertire la coltura in medicaio per i successivi 5 anni, e così via;

- È concessa una aratura della golena non superiore ai 10 cm di profondità;

- Sul piano golenale, dovranno essere mantenute a prato naturale (erbaio) le fasce di rispetto della larghezza minima di m 4.00, longitudinali dal ciglio a fiume, indispensabili per il transito dei mezzi d'opera e servizio e per la sicurezza degli operatori;

- Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse;
- È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compresa qualsiasi modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- È espressamente vietato la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà, e l'occupazione dell'area demaniale con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente come, a titolo di esempio non esaustivo, materie plastiche, bidoni, laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
- È espressamente vietato l'utilizzo di prodotti chimici e organici per le concimazioni, per i trattamenti antiparassitari delle coltivazioni e diserbanti in genere;
- I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dalla proprietà demaniale;
- La manutenzione e la pulizia dell'area sono a carico del richiedente; si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche;
- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo;
- L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, sifonamenti, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;

- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;
- Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione concedente; gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece ricompresi nel presente nulla osta;
- Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi;
- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto-protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale; in particolare, si dovrà provvedere ad attivare la procedura in caso di emissione di allerta idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone interessate dalla presente concessione, e consultata a cura del richiedente sul sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, fino alla cessazione dell'allerta emessa;
- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. >>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di

concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:
destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di

pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.